

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 32

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 376)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2001)



Ministero della Sanità

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 14 dicembre 2000, n°376, concernente la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping prevede, all'articolo 3, l'istituzione, presso il Ministero della sanità, della "Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela delle attività sportive".

Nel comma 2 dello stesso articolo è prevista l'emanazione, entro il termine ordinario di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento che stabilisca le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione, da adottarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I successivi commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo della legge definiscono, rispettivamente, la composizione della Commissione, gli enti e le istituzioni competenti a designarne i componenti, la durata dell'incarico e la titolarità del decreto di nomina. Il relativo comma 6, invece, demanda al regolamento la determinazione del compenso spettante ai componenti e dell'ammontare delle spese di funzionamento della Commissione.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha predisposto l'unito schema di regolamento, già sottoposto al vaglio della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che si compone di otto articoli e che concerne, appunto, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Gli articoli 1 e 2 confermano, in sostanza, le previsioni della legge, il primo delineando gli scopi e l'ambito del regolamento, il secondo richiamando, ai fini della costituzione della Commissione, il rispetto dei criteri prescritti dal già citato articolo 3, commi 3 e 4 della legge n°376.

A sua volta, l'articolo 4 ribadisce la durata quadriennale del mandato, non rinnovabile, di ciascun componente e del presidente, destinatario, quest'ultimo, di eventuali dimissioni dei commissari.

L'articolo 5 istituisce un ufficio di segreteria, composto da personale del Ministero della sanità, alle dipendenze del presidente, e ne delinea i compiti.

L'articolo 6 disciplina le modalità di convocazione della Commissione, di assunzione delle decisioni, di verbalizzazione e di conservazione degli atti.

L'articolo 7 stabilisce l'importo del compenso per i partecipanti e le modalità di approvazione del bilancio definito dalla legge.

L'articolo 8, infine, disciplina, con maggior dettaglio, le attività che l'articolo 3 della legge affida alla Commissione.

In particolare, oltre a quanto espressamente previsto, dispone la necessaria individuazione delle specialità medicinali contenenti i principi attivi, singolarmente, o in associazione, delle sostanze dopanti, e dà alla Commissione la possibilità di segnalare, agli organismi internazionali operanti nel settore, nuove sostanze biologicamente o farmacologicamente attive o altre pratiche mediche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti e alterarne le prestazioni agonistiche.

Dispone, inoltre, che ad effettuare i prelievi per i controlli antidoping siano medici prelevatori per i quali viene prevista una formazione specifica e l'istituzione di un elenco tenuto dalla Commissione, con accesso regolamentato. Viene data alla Commissione la possibilità di stipulare una convenzione con i medici prelevatori della Federazione medico sportiva italiana, che attualmente sono i soli in Italia ad aver svolto questo compito e hanno esperienza e formazione specifica.

Infine indica, come elemento da utilizzare ai fini della programmazione delle attività annuali e dei programmi di ricerca, i dati sul consumo dei farmaci di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 376/2000.



Ministero della Sanità

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive

IL MINISTRO DELLA SANITA'

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto l'articolo.3, comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n.376;

Vista la legge 29 novembre 1995, n.522 di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989 recante disposizioni relative al *doping*;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 luglio 2001, n.128/2001;

Sentite le competenti Commissioni Parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data.....;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

- 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, in seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n.376.

Art. 2

1. La Commissione è costituita nel rispetto dei criteri prescritti dall'articolo 3, commi 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n.376.

Art. 3

1. Il Presidente viene nominato dal Ministro della Sanità.
2. Egli svolge i seguenti compiti:
 - a) rappresenta la Commissione;
 - b) nomina il Vicepresidente tra i componenti della Commissione;
 - c) convoca e presiede le riunioni della Commissione con frequenza almeno mensile, ne stabilisce l'ordine del giorno e designa i relatori;
 - d) coordina l'attività della Commissione nei rapporti con l'Unione Europea, gli organismi internazionali, il Ministero della Sanità, le altre amministrazioni pubbliche, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e gli altri enti interessati all'attuazione della legge n.376/2000;
 - e) incarica i componenti della trattazione e dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate.

Art. 4

1. I componenti rimangono in carica per la durata di quattro anni e non sono rieleggibili.
2. Le dimissioni sono presentate al Presidente della Commissione.

Art. 5

1. È istituito presso il Ministero della Sanità un ufficio di segreteria della Commissione di cui si avvale il Presidente per l'espletamento

dei relativi compiti istituzionali, composto da personale e diretto da un dirigente del Ministero.

2. L'Ufficio di segreteria svolge le necessarie attività di supporto per la Commissione, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate.

Art. 6

1. L'atto di convocazione indica il luogo nel quale si svolgono le riunioni e l'ordine del giorno e deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. La Commissione può essere convocata ad istanza di almeno otto componenti.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno dieci componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
6. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione della Commissione in tempo utile, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo che devono essere ratificati, a pena di decadenza riunione della Commissione, entro e non oltre trenta giorni.
7. Il segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei componenti presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la

discussione e le conclusioni ed indicando i partecipanti ed il risultato delle votazioni.

8. I verbali sono raccolti e conservati presso la segreteria della Commissione.

Art. 7

1. I componenti percepiscono per la partecipazione alle riunioni della Commissione un gettone di presenza di £ 500.000 lorde.
2. La spesa massima consentita per il compenso dei componenti della Commissione e le spese per il suo funzionamento e l'attività viene determinata nell'ammontare di lire 2 miliardi all'anno.

Art. 8

1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) a f). della legge 14 dicembre 2000, n.376, la Commissione svolge le seguenti attività;
 - a) predispone le classi delle sostanze dopanti e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato *doping* ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 dicembre 2000 n.376 in conformità alla regolamentazione della Convenzione di Strasburgo del 16 novembre 1989, del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dell'Agenzia Mondiale contro il *doping* o di altri organismi internazionali preposti al settore sportivo;
 - b) individua le specialità medicinali contenenti i principi attivi singoli o in associazione delle classi predisposte in base alla lettera a)

- c) sottopone a revisione le classi di cui alla lettera a) e le specialità medicinali di cui alla lettera b), con cadenza non superiore a sei mesi;
- d) segnala al CIO e agli altri organismi internazionali preposti al settore sportivo l'inclusione nelle classi delle sostanze dopanti di altre sostanze biologicamente o farmacologicamente attive o altre pratiche mediche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti e alterarne le prestazioni agonistiche;
- e) determina i casi, i criteri e le metodologie dei controlli *antidoping* in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello nazionale ed internazionale, in conformità alle regole ed alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive Internazionali, dai predetti organismi, dalle Federazioni Sportive nazionali (FF.SS.NN.), dalle discipline associate, dagli enti di promozione sportiva. A tal fine individua le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dei laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente;
- f) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e delle competenti Federazioni sportive internazionali, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli *antidoping* in gara e fuori gara effettuati in relazione alle competizioni organizzate a livello locale dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle discipline associate, dagli enti di

promozione sportiva o da altri soggetti al di fuori delle ipotesi contemplate nella lettera precedente, individuando le competizioni e le attività sportive per le quali è effettuato il controllo sanitario dai laboratori accreditati dal Ministero della Sanità;

- g) esprime pareri sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori accreditati dal Ministero della Sanità;
- h) predispone un elenco nel quale sono iscritti i medici prelevatori curandone la tenuta e regolamentandone l'accesso a seguito di selezione, la formazione e l'aggiornamento degli iscritti;
- i) effettua i prelievi finalizzati ai controlli *antidoping* di cui alla lettera e) anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport e dei medici della Federazione medico sportiva italiana previa stipulazione di apposita convenzione;
- l) effettua i prelievi finalizzati alla tutela della salute avvalendosi del Servizio Sanitario Nazionale;
- m) propone al Ministero della Sanità la stipulazione di convenzioni con i laboratori di cui alle lettere e) e f) per l'attuazione dei controlli *antidoping*, l'attuazione di progetti e lo svolgimento di ricerche;
- n) individua le forme di collaborazione in materia di controlli a tutela della salute con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- o) predispone ogni anno un programma di attività e, eventualmente, specifici programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di

doping nelle attività sportive avvalendosi anche dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge n.376/2000.

- p) propone al Ministero della Sanità la stipulazione di apposite convenzioni con amministrazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;
- q) mantiene i rapporti operativi con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali e partecipa a programmi di interventi contro il *doping*;
- r) promuove campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del *doping*, in modo particolare presso le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, avvalendosi, eventualmente, della collaborazione delle amministrazioni pubbliche, del CONI, delle FF.SS.NN., delle società affiliate, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva pubblici e privati ed anche di medici specialisti di medicina dello sport;
- s) determina il contenuto dell'apposito contrassegno che devono recare sull'involucro e sul foglio illustrativo, le confezioni di farmaci appartenenti alle classi di sostanze dopanti;
- t) predispone lo schema di relazione al Parlamento del Ministro della Sanità sullo stato di attuazione della legge 14 dicembre 2000, n.376, nonché sull'attività svolta.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare

Roma, addì

IL MINISTRO DELLA SANITA'

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 203/01

Roma, addi 31. luglio 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Regolamento concernente
l'organizzazione ed il
funzionamento della
Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle
attività sportive

MINISTERO DELLA SANITÀ

Gab. dell'On. ministro

ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
copia del parere numero
n.128/01 emesso dalla
Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbafele



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 30 luglio 2001

N. della Sezione: 128/2001

OGGETTO:

Ministero della sanità.

Regolamento concernente
l'organizzazione ed il
funzionamento della Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive.

La Sezione

Vista la relazione prot. n.
100/468.8/7398 in data 13-7-2001,
pervenuta il 17-7-2001, con la quale
il Ministero della Sanità chiede il
parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento in
oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Roberto Chieppa;

PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 4-5-2001 l'amministrazione aveva trasmesso il primo testo dello schema in oggetto, evidenziando che lo stesso dava attuazione all'art. 3, comma 2, della legge 14 dicembre 2000 n. 376, che prevede che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Con parere interlocutorio, reso nell'adunanza del 21-5-2001, la Sezione aveva sospeso l'esame del regolamento, rilevando la mancanza del formale atto di concerto del Ministro per i beni e le attività culturali ed il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla previsione del compenso spettante per i componenti della Commissione per la partecipazione alle sedute.

Nello stesso parere venivano formulate alcune iniziali osservazioni sul testo del regolamento.

L'amministrazione ha trasmesso nuovamente lo schema con allegati gli atti mancanti, recependo nel testo tutte le osservazioni formulate dalla Sezione.

Ciò premesso, si rileva che con l'articolo 8 del regolamento sono state precisate e specificate le attività svolte dalla Commissione in conformità con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 376/2000.

Nella lettera a) del citato articolo 8 devono essere aggiunte dopo "delle sostanze dopanti" le parole: " e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 dicembre 2000 n. 376", in quanto la norma primaria considera doping non solo la somministrazione di farmaci o sostanze, ma anche l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

Anche l'articolo 2 della legge n. 376/2000 prevede la ripartizione in classi non solo di farmaci e sostanze, ma anche delle pratiche concordate.


Sotto il profilo formale, oltre alle osservazioni già recepite dall'amministrazione, si segnala la necessità di utilizzare l'abbreviazione "Art." solo per l'intestazione dei singoli articoli e non anche nel loro testo, come invece avvenuto nell'articolo 1 e di utilizzare per le sigle il criterio di inserire inizialmente la citazione per esteso seguita dalla sigla tra parentesi ed nelle successive citazioni la sola sigla (v. punto 1.2 della circolare 2 maggio 2001 n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del consiglio dei ministri "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata sulla G.U. 3 maggio 2001 n. 105).

Non vi sono altre osservazioni sulla ulteriore parte dello schema, sul quale deve essere pertanto espresso parere positivo.

P.Q.M

La Sezione esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione

(Maria Barbagallo)


Visto
Il Presidente della Sezione
(Giuseppe Barbagallo)

